



N. R.G. 15503/2021



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Sezione specializzata in materia di Imprese**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone	Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice est.
dott. Michele De Palma	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15503/2021** promossa da:

**CAMPAGNA FIORELLA** con il patrocinio dell'avv. Buonfrate Cosimo,

OPPONENTE

contro

**PARCO CIMITERIALE LEONIDA DI TARANTO S.R.L** (P.I.. 02761860739), con il patrocinio dell'avv. ROBERTA RODIO,

OPPOSTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note difensive per l'udienza di discussione del 15.12.2022.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con decreto n.4112/2021 dell'11.10.2021, notificato il 21.10.2021, il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, ingiungeva a CAMPAGNA Fiorella di pagare, su istanza ed in favore della Società "Parco cimiteriale Leonida di Taranto, la somma di € 34.974,13, derivante da rapporto societario per spese sostenute sino al 31.8.2017 e spese successive.

Con atto di citazione del 29.11.2021 l'ingiunta proponeva opposizione, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Bari, in forza di clausola compromissoria, prevista dall'art. 22 – titolo VII dello Statuto, in base alla quale *"tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra la società e i soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Taranto. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile"*.


L'opponente contestava il credito perché non era supportato da delibere assembleari legittime

Per tali ragioni la parte chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e disporsi la remissione della controversia al giudizio degli arbitri ai sensi degli artt. 808, 808- *quater* e 819- *ter* c.p.c. (Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1005; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24153).

Con comparsa di risposta del 24.5.2022 si costituiva in giudizio la Società "Parco cimiteriale Leonida di Taranto", chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale.





Con memorie depositate per l'udienza del 15.12.2022, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

-----

L'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria sollevata dall'opponente, come già rilevato i numerosi precedenti emessi dal medesimo Tribunale, è fondata e, pertanto, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Dall'art. 22, titolo VII, dello Statuto della società opposta, emerge chiaramente che tutte le controversie tra i soci o tra la società e i soci, aventi ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale, sono devolute ad un Collegio arbitrale, il cui giudizio è inappellabile.

La clausola in esame integra ipotesi di arbitrato rituale. Ed invero, secondo condivisibile principio di legittimità, "al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni" (Cfr Cass. Civ. 21059/2019).

In tesi generale, dunque, quanto al tenore letterale della clausola compromissoria, espressioni come "controversie", "giudicherà", "giudizio" confermano la ritualità dell'arbitrato e allo stesso modo "secondo equità", "il suo giudizio sarà inappellabile" non determinano di per sé l'irritualità, poiché nulla esclude che anche nell'ambito dell'arbitrato rituale sia possibile l'esercizio di poteri equitativi o l'inappellabilità del lodo come stabilito dall'art. 829 c.p.c. (al riguardo Cass., Sez. I civ. 1° febbraio 1999, n. 833).

Va rilevato che *"l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cfr. Cass. n. 8166/1999).*

Tale principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui *"per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola compromissoria in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo". (Cfr. Cass. Sezioni Unite Civili n. 21550/2017).*

Ne consegue che il giudice ordinario, anche nel caso in cui operi la clausola compromissoria, è tenuto ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto dalle parti, ove sussistano i presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.

Tuttavia, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, come nel caso di specie, viene a cessare la competenza del giudice ordinario.

Vertendo dunque la controversia su diritti disponibili, relativi a crediti vantati da entrambe le parti e relative al rapporto sociale, va emessa sentenza dichiarativa d'incompetenza.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, secondo i Giudici di legittimità, *"la forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 c.p.c., non si applica perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione solo sulla*





*competenza, ma presenta un duplice contenuto di accoglimento di rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativa della nullità del decreto". (Cfr Cass. Sez. VI, n. 14594/2012, in tal senso anche Cass. Sez VI, n. 15579/2019).*

In tal senso l'art. 819 ter c.p.c. dispone che " *la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice*" e che " *la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43*".

Infine, in virtù della pronuncia di illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 819 ter c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e procedimento civile, delle norme corrispondenti a quelle contenute nell'art. 50 c.p.c. (*Corte Cost., n. 223/2013*), va concesso termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, per la riassunzione del processo dinanzi al Collegio arbitrale.

Le spese di lite vanno poste a carico dell'opposta, soccombente sulla questione preliminare e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi del D.M. n.55/2014, in ragione della semplicità dell'iter processuale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 29.11.2021, da Campagna Fiorella nei confronti della Società "Parco cimiteriale Leonida di Taranto, avverso il d.i. n.4112/2021 dell'11.10.2021, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e per effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4112/2021;
- 2) dichiara l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Bari a favore del Collegio arbitrale.
- 3) assegna alle parti termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa dinanzi al Collegio arbitrale.
- 4) condanna l'opposta al rimborso delle spese processuali a favore dell'opponente, liquidate in € 7600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva come per legge

Così deciso nella camera di consiglio del 20.4.2023

Il Giudice re. est.  
Assunta Napoliello

Il Presidente  
Raffaella Simone

